

A Sua Eccellenza
il Ministro degli Interni
On. Angelino Alfano
Via del Viminale
00100 Roma

A Sua Eccellenza
Il Prefetto della Provincia di Frosinone
Emilia Zarrilli
P.zza della Libertà 1
03100 Frosinone

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Alla Corte dei Conti
Sezione Giurisdizione
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma

Alla Procura Regionale
presso la Corte dei Conti
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone
Via F Calvosa
03100 Frosinone

Ognuno per le proprie competenze e determinazioni

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Segretario Comunale
Al Collegio dei revisori

Oggetto: Scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D. Lgs. 267 del 2000 Tuel, nel combinato disposto con l'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 118 del 2011. Violazione del patto di stabilità. Nullità ed inesistenza della deliberazione GC 195/2015 e conseguente applicazione della norma che stabilisce: "In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la

procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

La figura dell'attuale sindaco di Frosinone, Avv. Nicola Ottaviani, è ambivalente e camaleontica.

Per combattere la crisi organizza eventi ludici e bacchanali senza sosta, novello Caligola sembra voler riportare in auge i fasti degli antichi romani. Un vero sindaco "champagnone" che ama portare novità, felicità e svago ai suoi cittadini.

Egli, però, così amante del nuovo, pare, da una parte, osteggiare le vestigia passate, come peraltro ha dimostrato con la vicenda delle terme romane, dall'altra, con contegno singolare, pare non aver gradito i nuovi principi di contabilità pubblica entrati in vigore nel 2015.

Ha, infatti, in maniera cosciente e deliberata, **posto in essere**, in concorso con la giunta, il collegio dei revisori ed i dirigenti, **un falso ideologico colossale nel riaccertamento dei residui passivi**. **Questo**, come avremo modo di spiegare nel prosieguo, **comporta l'inizio della procedura di scioglimento del consiglio** per le norme citate perchè manca un reale riaccertamento (e questo, peraltro, sin dagli anni precedenti) dei residui, manca un riaccertamento straordinario e perchè vengono assunte spese senza copertura con patente violazione del patto di stabilità.

Certo si costruirà lo stadio (sul punto ci riserviamo di chiarire i fatti) e si farà baldoria, i tifosi assicureranno al nostro "champagnone" voti per il futuro, ma la torsione illegittima e violenta dei principi di legalità e buon andamento è tale che non può lasciare indifferenti.

I nuovi principi contabili non graditi alla Giunta Ottaviani ma cogenti ed imperativi

Il Sindaco Ottaviani e cinque componenti la Giunta Comunale, in data 30 aprile 2015, al termine della seduta consiliare - nel corso della quale era stato approvato il Rendiconto di Gestione 2014- hanno adottato la deliberazione n. 195 con oggetto "Riaccertamento straordinari dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011 e primo accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

Tale deliberazione costituisce il primo provvedimento con cui la Giunta Ottaviani si è cimentata con il nuovo sistema di contabilità e con i principi contabili **OBBLIGATORI**, individuati e definiti dal D. Lgs. 10.08.2014 n.126, e cioè con principi della competenza finanziaria potenziata con riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

La cogenza di queste nuove disposizioni non lascia dubbi sulla obbligatorietà della loro adozione e, conseguentemente, sull'impossibilità di derogare alla loro osservanza.

In virtù del D.lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs 126/2014, dal 1 gennaio 2015, gli Enti territoriali devono applicare il principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili dell'anno in cui si è

verificato il momento della loro nascita, ma i crediti (riscossioni entrate) ed i debiti (pagamento somme), che da tali obbligazioni derivano, sono iscritti nelle scritture contabili dell'anno in cui le stesse obbligazioni giungono a scadenza e cioè quando l'Ente riscuote effettivamente il credito e paga effettivamente il debito.

Il postulato n. 16 del principio generale della contabilità finanziaria evidenzia che **"Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere, nello stesso esercizio finanziario, il diritto di credito". Conseguentemente è esclusa categoricamente** la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad una anticipazione di impieghi (e relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri dell'esercizio finanziario".

Tale regola si accompagna all'obbligo di procedere secondo il nuovo ordinamento contabile al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi presenti alla data 01.01.2015 subito dopo l'accertamento effettuato in sede di rendiconto della gestione al 31.12.2014 secondo le procedure della previgente normativa.

Il riaccertamento straordinario è stato previsto e disciplinato per il solo anno 2015, allo scopo di consentire l'adeguamento della normativa del TUEL (valida sino al 31.12.2014) al nuovo ordinamento contabile (in vigore dall'1.01.2015).

Pertanto nel 2015, con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili, non è più possibile continuare a gestire residui, che sono frutto di registrazioni contabili e di imputazione degli accertamenti e degli impegni che rispondono al previgente criterio di competenza finanziaria semplice. L'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, a partire dal 1 gennaio 2015, porta inderogabilmente ed obbligatoriamente, a dover adeguare i residui attivi e passivi al nuovo criterio dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica per verificare le ragioni del loro mantenimento in bilancio.

Quindi, in attuazione delle disposizioni del TUEL e del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 126/14, gli Enti devono attivare due distinte procedure:

- a) il riaccertamento ordinario dei residui risultanti al 31.12.2014, da inserire nel Rendiconto 2014;
- b) il riaccertamento straordinario dei residui presenti nella contabilità all' 1.01.2015, per il loro adeguamento al principio di competenza finanziaria rafforzata.

A) Con il primo procedimento l'Ente verifica, per i residui attivi (entrate), il permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento, a suo tempo, effettuato e cioè: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma da conservare.

La verifica deve essere effettuata per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e **per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti.** Le risultanze possono condurre alla conservazione del residuo perchè riscuotibile, alla cancellazione del residuo ed alla sua iscrizione sul conto del patrimonio perchè inesigibile, alla cancellazione definitiva ed al suo stralcio dal Rendiconto 2014, perchè insussistente.

Pertanto tutti i residui attivi devono avere la caratteristica di crediti esigibili dai terzi individuati come debitori dell'Ente.

Per i residui passivi l'Ente verifica il permanere o meno delle posizioni debitorie effettive degli impegni riportati a residui pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza di specifiche previsione di legge. Trattasi queste ultime degli stanziamenti per spese in conto capitale, i quali, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000, sono conservati a residui pur non essendo stata, ancora, bandita la gara e non è stato, quindi, individuato il creditore verso la P.A. Trattasi, altresì, degli stanziamenti per funzioni delegate, che sono conservati a residui sino al loro completo utilizzo.

B) Con il secondo procedimento, da concludere entro il termine ultimo per l'approvazione del Rendiconto 2014 (30.04.2015, successivamente prorogato -ex art. 2 comma 1 DL 78/2015- al 15.6.2015) i residui presenti al 31.12.2014 vanno valutati secondo il principio della competenza potenziata e, quindi, l'ente deve individuare, per ciascuno di essi, la data della loro esigibilità e garantire l'imputazione contabile delle entrate nell'esercizio in cui verrà riscosso e delle spese negli esercizi in cui il debito risulterà effettivo.

Non è più possibile, di conseguenza, conservare gli impegni per spese in conto capitale effettuati ai sensi dell'art. 183, comma 5, sopra richiamato, né mantenere gli impegni generici per funzioni delegate.

Pertanto, dall'1.01.2015 non è più prevista la gestione dei residui, attivi e passivi, ma esisteranno solo crediti e debiti iscritti nei diversi esercizi finanziari nei quali risulteranno esigibili.

Il legislatore ha dato atto però, in sede di avvio del nuovo sistema contabile, che la imputazione di tali crediti e debiti in più esercizi finanziari, può comportare un disallineamento tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse con la formazione nei singoli bilanci, di importi positivi o negativi.

Per assicurare le eventuali discrasie dei Bilanci, il legislatore ha previsto, trattandosi di disavanzo tecnico, anche la costituzione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per la copertura degli impegni già assunti nel 2014 e precedenti, ma esigibili in più esercizi futuri. L'importo del FPV è pari alla differenza tra i residui reimputati. Può verificarsi, con tale nuova procedura, un disavanzo tecnico così denominato perchè conseguente alla applicazione del nuovo principio della esigibilità. Disavanzo che, per il disallineamento tra spese che precedono la riscossione, verrà sterilizzato negli esercizi finanziari nel corso dei quali i crediti saranno esigibili.

Tale fondo è iscritto in entrata dell'esercizio 2015.

Esso, quindi, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

E' un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso.

Può, al contrario, verificarsi che le entrate in un determinato esercizio, siano superiori alla spese. In questo caso, la differenza tra riscossioni e spese viene allocata nel risultato di amministrazione, tra gli importi vincolati per poter garantire, nei successivi esercizi finanziari, il pagamento delle obbligazioni.

Qualora la imputazione di tutte le risorse accertate e di tutte le obbligazioni passive venga effettuata in un unico esercizio finanziario non si ha la formazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

L'eventuale differenza positiva tra residui attivi e passivi va ad incrementare il risultato di amministrazione, in senso positivo o negativo.

L'eventuale differenza negativa tra residui passivi ed attivi costituisce DISAVANZO SOSTANZIALE da finanziare con risorse dell'Ente.

La costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è strettamente connessa ed è necessaria conseguenza del principio della competenza finanziaria potenziata.

Il FCDE è lo strumento mediante il quale l'Ente verifica, nel dettaglio, la tipologia delle Entrate e la natura delle previsioni di riscossione.

Individua quindi, autonomamente e secondo proprie valutazioni le entrate per le quali rileva criticità sui tempi e sulla effettività delle riscossioni e stabilisce il livello di analisi da effettuare. Può decidere pertanto di fare riferimento alla tipologia (tasse; imposte ecc.) ovvero di scendere ad una analisi più approfondita, valutando le categorie ed i capitoli (Tasi, sanzioni da violazioni CdS, ecc.).

Qualora riscontri entrate di dubbia e difficile esecuzione, applica, per esse, la procedura dettagliatamente individuata e descritta nel D.Lgs 118/11 rivisto e corretto dal D.Lgs 126/14. Il risultato che scaturisce dalla media tra le previsioni accertate negli ultimi cinque anni (2010-2014) e le somme effettivamente riscosse dà luogo alla individuazione di un importo che deve essere accantonato nel Fondo. Tale fondo ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti diventati parzialmente o totalmente inesigibili al fine di preservare l'Ente da possibili squilibri di bilancio. (Si confronti Corte dei Conti - Del. n. 4/2015 Sez. Autonomie Pag, 10)

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dal D.Lgs 118/2011 e dal 126/2014 è eccezionale, non frazionabile e non ripetibile, in considerazione della finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, con decorrenza dal 1 gennaio del 2015 (C.d.C Del. n. 4/15). **Al contrario**, come peraltro è facilmente comprensibile dalla lettura della deliberazione GC 195/2015, **il Comune di Frosinone NON ha eseguito il riaccertamento in particolar modo non lo ha eseguito nel settore dei LLPP, falsando in tal modo i dati di bilancio arrivando ad invertire le somme negli allegati** (a riprova del fatto che, tanto, non erano rilevanti le cifre dei residui che sono stati solamente ritrasferiti senza nessun accertamento).

La delibera di riaccertamento straordinario e la sua giuridica inesistenza

Dalla deliberazione G.C. n. 195 del 30 aprile 2015 emerge un quadro sconcertante per le dichiarazioni non veritiere, in essa riportate e per le conseguenti innumerevoli ed impressionanti alterazioni dei dati numerici con i quali sono stati quantificati gli importi da allocare nel Fondo Pluriennale Vincolato e nel Fondo Crediti di Dubbia esigibilità. Tali falsi materiali ed ideologici dovranno, con tutta evidenza, interessare non solo la Magistratura contabile, considerando che sono stati occultati anche dati e documenti veri.

I falsi cartacei e concettuali, infatti, sono stati attuati con artifici anche talvolta grossolani, e, dunque, il Sindaco, la Giunta, i Dirigenti, il Segretario ed il Collegio dei Revisori, tutti nella loro qualità di pubblici ufficiali, hanno agito in concorso tra loro con dolo diretto ed intenzionalmente in

considerazione della piena consapevolezza del carattere illecito dell'operazione, al fine di: -evitare di svolgere una pesante attività lavorativa; - NON cancellare partite di giro e residui che possono essere utili per gestire malaffare politico e clientelare e possono tornare utili per il futuro; - nascondere disavanzo vero e ricattare l'opposizione con lo spauracchio di un maggior debito che la stessa (avendo governato precedentemente) potrebbe aver creato; -lasciare in bilancio fondi che possono utilizzarsi per la costruzione dello stadio e, neanche a dirlo, di sbicchierate e feste di piazza.

Nella deliberazione n. 195 sussistono vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità dello stesso allo schema di provvedimento che, secondo l'oggetto la Giunta Comunale avrebbe dovuto adottare.

Tale Organo, infatti, ha approvato le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui laddove era di indubbia evidenza che le operazioni di verifica dei residui ex D.Lgs 118/2011 e D.Lgs 126/2014 erano del tutto inesistenti.

La Giunta, infatti, ha valutato come "riaccertati" i soli residui del Settore Lavori Pubblici che però sono stati soltanto trasferiti. Alcun riferimento si rinviene alle presunte operazioni di riaccertamento eventualmente effettuate dai Dirigenti dei restanti settori.

Ha proceduto, quindi, quantificando i residui ATTIVI Settore Lavori Pubblici in €. 70.963.747,59 e quelli PASSIVI in €. 68.071.625,01.

Ha determinato il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in €. 2.822.122,58.

Ha posto a corredo della deliberazione i Modelli 5/1 e 5/2¹, (come espressamente disposto dal D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 126/2014) per dare contezza delle operazioni contabili che hanno condotto alla quantificazione del Fondo e alla rideterminazione del risultato di amministrazione.

¹ L'allegato 5/1 relativo alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato viene redatto quando il riaccertamento straordinario da luogo alla reiscrizione in più esercizi finanziari dei residui 2014 e precedenti; -la reiscrizione negli esercizi finanziari avviene tenendo conto della effettiva riscossione dei crediti e dell'effettivo pagamento del debito in quei determinati esercizi finanziari; -Il "travaso" dei residui non riaccertati effettuato dalla Giunta ha interessato il solo esercizio finanziario 2015 sicché non si forma alcun F.P.V. secondo il nuovo sistema; -Il "travaso" nel 2015 sta a significare, secondo il nuovo ordinamento contabile che tutti i residui attivi reimputati sono crediti da riscuotere nel 2015; L'importo di €. 2.892,122,01, quale differenza tra i residui attivi di €. 68.071.625,01 ed i residui passivi di €. 70.963.747,59, non è la risultante della reimputazione degli stessi su più esercizi finanziari (disavanzo tecnico) ma è un vero e proprio **DISAVANZO sostanziale del bilancio**, DISAVANZO che deve essere finanziato con risorse proprie dell'Ente. Secondo l'allegato 5/1 i residui attivi (le entrate) sono inferiori ai residui passivi (le spese).

Il Comune, pertanto, qualora fosse stato effettuato il riaccertamento con un tale risultato, avrebbe dovuto evidenziare questo squilibrio e trovare le risorse per sistemarlo. L'importo di €.2.892,122,01 è indicato nella deliberazione con valore passivo da iscrivere in parte entrata del Bilancio per finanziare le spese.

Poiché, però, tali residui non sono stati sottoposti al riaccertamento straordinario, sia la deliberazione che l'allegato 5/1 sono solo anticipi, grazie ai quali Ottaviani si farà iscrivere in Bilancio l'importo di €. 2.892,122,01. Ad esso potrà attingere per la realizzazione di opere.

In tali Modelli gli stessi residui del Settore LL.PP vengono riscritti nel solo esercizio finanziario 2015 e gli importi vengono invertiti sicché i RESIDUI ATTIVI ammontano ad €. 68.071.625,01 e quelli PASSIVI ad €. 70.963.747,59.

Al fine di esemplificare il ragionamento che si sta svolgendo invitiamo a verificare che nella deliberazione 195/2015:

i Residui ATTIVI sono indicati in €. 70.963.747,59
mentre i Residui PASSIVI sono indicati €. 68.071.625,01.

In maniera sorprendentemente grave negli allegati 5/1 e 5/2 i

Residui ATTIVI divengono €. 68.071.625,01
mentre i Residui PASSIVI divengono €. 70.963.747,59.

Oltre a tale inversione i residui del Settore Lavori Pubblici NON sono stati oggetto di "riaccertamento", come espressamente dichiarato dalla stessa Giunta, nella parte motivazionale della delibera 195/2015:

"I Dirigenti responsabili dei Settori del Comune di Frosinone hanno proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ad esclusione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici....."
(pagg. 4-5).

Il mancato riaccertamento viene altresì certificato dal Collegio dei Revisori del Conto con il verbale di parere "favorevole" rilasciato nella delibera n. 195 redatto in data 30 aprile 2015. In esso si legge **"Il Dirigente del Settore Gestione Risorse, in mancanza della documentazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ha cancellato e reimputato i residui attivi e passivi relativi alle Opere Pubbliche, in mancanza di una puntuale verifica da parte del Dirigente,** con obbligo da parte dello stesso di effettuare puntuali variazioni al fine della imputazioni contabili a seguito dell'approvazione del citato riaccertamento rendendo indispensabili le somme ormai non più inserite tra i residui attivi e passivi".

Il Sindaco, la Giunta, i Dirigenti ed il Collegio dei revisori hanno in tal modo, posto in essere una procedura non prevista né disciplinata dall'Ordinamento, violando una molteplicità di norme dei DD. Lgss. 267/2000, 118/2011, 126/2014.

- Violazione dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs 118/2011 e del D. Lgs 126/2014. Tale norma, peraltro riportata nelle premesse della delibera 195/2015, **OBBLIGA** gli Enti al riaccertamento straordinario dei residui secondo le procedure dettagliatamente descritte nello stesso articolo e nei principi generali ed applicati.

- Violazione del postulato n. 16 del principio della contabilità finanziaria che vieta "categoricamente" la possibilità di accertamento attuale di entrate future.

La collocazione di tutti i residui del Settore Lavori Pubblici nel solo esercizio finanziario 2015 dà luogo ad una anticipazione di impieghi (e relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio 2015 ed il piano di riequilibrio del 2013.

- Violazione dell'art. 228 del D. Lgs 267/2000 per aver inserito, giusto quanto rilevato dai revisori, in sede di rilascio del parere sul Rendiconto di Gestione 2014, per i quali NON era stato effettuato il riaccertamento ordinario secondo i principi di cui agli artt. 189 e 190 del medesimo decreto, con conseguente **alterazione del risultato di amministrazione** il cui importo è stato a base del riaccertamento straordinario 01.01.2015 (Mod. 5/2). (Il Collegio dei Revisori pertanto, certifica il parere posto a corredo del Rendiconto 2014 in presenza di queste gravi irregolarità).
- Violazione dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria delle attività di loro spettanze (comma 1, comma 3, lett. d), con specifica e diretta responsabilità in via esclusiva, della correttezza amministrativa, contabile e della efficienza e dei risultati della gestione (comma 6).
- Violazione dell'art. 107 comma 4 TUEL in base al quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto ad opera di puntuali disposizioni legislative.
- Violazione dell'art. 57 del Regolamento di Contabilità del Comune di Frosinone, in base al quale i Dirigenti **devono** provvedere al riaccertamento dei residui; il servizio Finanziario può svolgere esclusivamente la elaborazione dei dati e delle informazioni ricevute nei limiti e per le finalità di cui all'art. 228 D. Lgs 267/2000.
- Violazione dell'art. 243 bis del D. Lgs 267/2000 che al comma 8 lett. E dispone, per gli Enti in riequilibrio finanziario, l'obbligo, per tutto il periodo di durata del Piano, "di effettuare una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle spese pubbliche ad esse sottostanti ed un verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione".
- Violazione dell'art. 243 quater TUEL che, al comma 6 e seguenti, prescrive l'obbligo di segnalare alla Corte dei Conti -sezione di Controllo- tutti i fatti che incidono sulla regolare attuazione del Piano di Riequilibrio e, quindi, nel caso di cui trattasi, l'atto contrario ai doveri di ufficio del Dirigente dei Lavori Pubblici consistente nel rifiuto (protrattosi nel tempo) di procedere al riaccertamento dei residui ex art. 228 del TUEL ed ex D. Lgs 118/2011 ecc. e **la conseguente immediata interruzione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per essere venuto meno il requisito della veridicità ed attendibilità dei dati di bilancio.**
- Violazione dell'art. 227 D. Lgs 267/2000 e delle disposizioni del D. Lgs 118/2011 per aver riconosciuto al Dirigente Settore Lavori Pubblici il potere di effettuare l'eventuale riaccertamento

ordinario e straordinario dei residui oltre la data del 30 aprile 2015, nei tempi e nei modi che lo stesso Dirigente avrebbe individuato, con piena discrezionalità nonché il potere di apportare al Bilancio, in modo unilaterale, le eventuali variazioni. **E' stata così attuata una procedura di inaudita gravità, anche con lo scopo di sottrarsi, all'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale prevista sia dal TUEL per il Rendiconto di gestione 2014, sia dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs 11/2011 e del D. Lgs 126/2014 per il riaccertamento straordinario dei residui.**

- Violazione delle norme del D. Lgs 165/2001, del D. Lgs 150/2009 e del CCNL del Personale Dirigente del 12.02.2010, per aver omesso l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente Settore Lavori Pubblici per non aver ottemperato ai doveri d'Ufficio.

La Giunta ha, altresì, occultato la grave omissione dell'Arch. Acanfora inventando ex novo una procedura che è al di fuori di ogni schema dell'ordinamento contabile degli Enti locali.

Ha violato, poi, l'art. 29 del D. Lgs 14 marzo 2013 e l'art. 76 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Amministrazione Trasparente) per non aver pubblicato il Rendiconto di Gestione 2014, corredato dei relativi allegati, ivi compresi gli elenchi o le determinazioni, se esistenti, di riaccertamento ordinario (267/200) e di riaccertamento straordinario (118/2011) dei Dirigenti dei Settori del Comune di Frosinone.

La deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 30 aprile 2015 è, dunque, affetta da nullità assoluta ed insanabile tanto da renderla tamquam non esset. Manca cioè dei requisiti di sostanza minimi previsti dalle norme regolanti il quadro legislativo.

Essa, infatti, costituisce il sistema (delinquenziale) per eludere il rispetto degli obbiettivi annuali posti dal Patto di Stabilità interno.

Il vigente articolo 31, commi 30 e 31, della Legge n. 183/2011, sanziona, accanto alla ipotesi di "violazione" mediante una "non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio", qualsiasi "forma elusiva", anche ove questa si realizzi mediante atti giuridici la cui tecnica di contabilizzazione consente di dissimulare il mancato rispetto del Patto.

Nel caso di specie, la Giunta Ottaviani, con il concorso dei Dirigenti e del Collegio del Revisori, nel dichiarare falsamente l'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui ex D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 126/2014, nel quantificare un Fondo Pluriennale Vincolato inesistente e nel determinare un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di rilevante entità, mediante cifre e valori non rispondenti alla verità, ha, in modo illecito, trasgredito l'obbligo di solidarietà finanziaria in cui consiste il Patto di Stabilità.

Similmente all'ipotesi generale di cui all'art. 1344 c.c., la nullità testuale della deliberazione n. 195/2015 consegue, ai sensi del comma 30 dell'art. 31 L. 183/2011, da tale atto elusivo, essendo la

nullità una fattispecie di non conformità oggettiva dell'atto al suo schema legale e non uno strumento repressivo di comportamenti illeciti.

Orbene, l'adozione della deliberazione ha costituito sostanzialmente il mezzo che l'Amministrazione Ottaviani ha utilizzato per sottrarsi alle stringenti regole di contabilità fissate per il raggiungimento degli obiettivi del Patto.

Il Consiglio Comunale, che la norma ha individuato quale Organo competente a valutare l'operato della Giunta, nelle sedute del 21 maggio 2015 e del 29 giugno 2015, si è posto anch'esso in linea ed a sostegno dell'intento fraudolento del Sindaco Ottaviani. Infatti ha, dapprima, preso atto della deliberazione 195 (C.C. n 23 del 21.5.15) e, successivamente, l'ha fatta propria, nella sua interezza con la conseguenza che anche questi provvedimenti sono affetti da nullità.

Alcuno ha valutato le conseguenze di tale illecito comportamento nè ha tenuto conto, anche solo sul piano civilistico, che ad esempio l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.) e che chi ha eseguito un pagamento non dovuto (mensa, trasporto, tari, asilo nido ecc.) ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (art. 2033 c.c.).

Probabilmente nessuno dei consiglieri ha ponderato che tale approvazione estende la responsabilità contabile a TUTTI i componenti del consesso.

La Giunta Ottaviani ha simulato l'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3 del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 126/2014, con l'intento fraudolento di non incorrere nella procedura di cui all'art. 141 D.Lgs 267/2000, di conservare intatto, nella sua interezza, l'intero stock di residui attivi e passivi presenti alla data del 31.12.2014 e di poter operare di conseguenza con le risorse "conservate" in bilancio e denominate, illegittimamente, "residui"(come facilmente riscontrabile da tutti gli atti adottati successivamente al 30 aprile 2015).

Ma Ottaviani e la Sua corte dei miracoli sono coscienti delle illegittimità perpetrate perché esse sono volute e dirette a gestire la fase di coronamento del sogno napoleonico del varo del nuovo stadio. Nella seduta del CC del 30 aprile 2015 infatti è dato rinvenire una serie di dati che testimoniano incontestabilmente a favore di tale verità.

Il consigliere Raffa, a pagina 23 del resoconto stenografico, rileva che i revisori dei conti hanno attestato che la revisione straordinaria dei residui iniziata nel 2012 si è fermata. Dunque a fronte di tale affermazione, non smentita, tutto il consiglio è cosciente della illegittimità e della confusione delle scritture contabili. E condivide le responsabilità!

Segue poi un intervento del dirigente Giannotti di inaudita gravità. Egli afferma che i dirigenti hanno terminato il riaccertamento straordinario. Eccezionale che egli inganni l'uditorio affermando che "sono spariti i residui" per poi affermare che ciò è nel senso che per i per lavori pubblici

esisterà un FPV. Ed addirittura il dirigente arriva ad affermare che è tutto a posto perché il controllo della Corte dei Conti è più stringente di quello del collegio dei revisori.

Un capitolo a parte: Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La giunta Ottaviani ha allegato alla deliberazione 195/2015 il prospetto “A” dal quale si desume che ha valutato le Entrate del periodo 2010-2014 di cui al prospetto che segue quantificando il Fondo secondo gli importi a fianco delle stesse riportati:

Titoli I Cat. 1: Imposte	€ 6.091.747,86
Titolo I Cat. 2: Tasse	€ 16.347.193,59
Titolo I Cat. 3: Tributi Speciali	€ ??? non quantificato
Titolo III Cat. 1: Proventi servizi pubblici	€ 1.65.203,09
Titolo III Cat. 2: Proventi beni dell’ente	€ 201.446,69
Titolo III Cat. 5 Proventi diversi	€ 1.135.360,74
Titolo IV Cat. 1: Proventi da trasferimenti e alienazioni beni patrimoniali	€ 99.133,99
Titolo IV Cat. 5: trasferimenti di capitali da altri soggetti	€ 2.180.643,13
FCDE Residui riaccertati	€ 27.720.720,09

La Giunta Ottaviani non individua, all’interno delle categorie, le tipologie delle entrate che sono sottoposte a valutazione né illustra le ragioni che hanno condotto, nonostante i tre anni di gestione di questa Amministrazione ad una così notevole quantificazione del FCDE per somme ancora iscritte nella contabilità dell’Ente ma a rischio di riscossione.

Ottaviani, nel 2013, ha infatti imposto l’adesione del Comune di Frosinone, alla procedura di riequilibrio decennale del bilancio ex art. 243 bis del D.Lgs 267/2000.

Tale scelta, secondo Ottaviani, era improcrastinabile, pena la dissoluzione dell’Ente Comune a causa di precedenti gestioni che avevano provocato danni relevantissimi ed un “buco” 50 milioni di Euro.

Con tale procedura, sempre secondo Ottaviani, si sarebbe dato avvio ad un nuovo percorso di legalità e di rigore, previa “pulizia” delle nefandezze del passato.

A detta di Ottaviani il Piano di Riequilibrio costituisce, quindi, un atto con il quale la nuova Amministrazione dava dimostrazione palese delle cause che avevano condotto l’Ente sull’orlo del baratro e delle azioni da attivare per una nuova gestione spartana, severa, che avrebbe comportato sacrifici per cittadini per l’inevitabile aumento dei tributi delle tariffe comunali.

Tra le varie iniziative, aveva evidenziato, con particolare enfasi, l’avvenuto riassetto dei residui attivi e passivi, la determinazione degli importi che sarebbero stati riscossi ed anche la

riconciliazione dei dati presenti in bilancio con quelli dei ruoli depositati presso Equitalia, con la conseguente eliminazione, a tale titolo, di circa €. 5.500.000,00.

In altri termini, le procedure da attivare per l'applicazione dall'1.01.2015 del nuovo sistema contabile, (e cioè "riassestamento straordinario dei residui attivi e passivi", iscrizione in bilancio di dati attendibili, con particolare riferimento ai tributi e canoni comunali, previsione di un "Fondo svalutazione Crediti" qual garanzia per eventuali mancanze riscossioni, ecc. ecc.) era state già affrontate e risolte dal Comune di Frosinone in sede di adozione nel 2013 del "Piano di riequilibrio decennale".

La Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie- con la deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2015, nel dettare le linee guida per la corretta attuazione delle operazioni di riaccertamento straordinario, di costituzione del FCDE e del FPV, conseguenti al nuovo sistema contabile evidenzia che, per gli Enti che stanno attuando un piano di riequilibrio finanziario, la problematica del manifestarsi di un maggior disavanzo "investe situazioni residuali, in quanto una corretta ricostruzione delle partite attive e passive avrebbe dovuto ammortizzare ab-origine gli effetti della riforma contabile..... le conseguenze sul maggior disavanzo devono essere riconducibili a profili meramente tecnici, non preventivamente valutabili in sede di elaborazione del piano".

La Giunta Ottaviani, invece, con la procedura di quantificazione del FCDE di cui al prospetto "A" ha evidenziato un Disavanzo Sostanziale (e non meramente tecnico) di €. 27.720.720,09.

Tale importo NON costituisce un nuovo "buco" nelle finanze dell'Ente provocato dalle passate Amministrazione, come vorrebbe fa intendere, strumentalmente, Ottaviani, "buco scoperto" solo a seguito del riaccertamento straordinario.

Costituisce, invece, una vera e propria sconfessione del Piano di riequilibrio adottato nel 2013 ed una autodenuncia del contenuto falso, tendenzioso ed artificioso di un documento costruito ad arte perchè potesse beneficiare dei vantaggi derivanti dalla dilazione decennale dei pagamenti dei debiti e per fattori generici.

Infatti, le entrate dei titoli I-III e IV sono:

nel Titolo I categ. 1: TASI-IMU-ICI- Imposta pubblicità- Addizionale Irpef;

nel Titolo I categ. 2: Lotta all'evasione-TARES-TARI;

nel Titolo I categ. 3: Fondo sperimentale riequilibrio;

nel Titolo III categ. 1: Violazione al Codice della Strada- Illuminazione votiva -Servizi cimiteriali - Mensa scolastica - Assistenza scolastica - Servizi per l'infanzia- Proventi impianti sportivi - Galleria espositiva - Parcometri - Assistenza domiciliare - Utilizzo Villa Comunale - Proventi dell'acquedotto Comunale - Distribuzione del Gas - Museo Archeologico - Sponsorizzazione da privati;

nel titolo III categ. 2: Gestione Polivalente - COSAP - Affitti di fabbricati;

nel titolo III categ. 5 Controllo impianti termici - Rifusione spese liti - Recupero spese illuminazione, pulizia, da parte di affittuari di stabili comunali - Introiti e rimborsi diversi - Recupero, spese dai Comuni della Sezione Circostrizionale per l'impiego;

nel titolo IV categ. 1: Alienazione beni patrimoniali . Concessione loculi cimiteriali;

nel titolo IV categ. 5: Aree di urbanizzazione - Fondi Europei- Condono edilizio.

Il calcolo del Fondo è stato effettuato su importi la cui consistenza, a residui non trova giustificazione alcuna per un Comune il cui Piano di riequilibrio è stato approvato a dicembre del 2013.

Le cifre che risultano conservate in contabilità, come somme da riscuotere per gli esercizi 2014 e precedenti, evidenziano che la tecnica utilizzata è quella di iscrivere entrate sovrastimate per assicurare la copertura di spese che, altrimenti, non avrebbero potuto essere sostenute e di portare a residui l'importo non riscosso.

Ad esempio la lotta all'evasione, vanto dell'Amministrazione Ottaviani, che avrebbe dovuto far incassare in questi tre anni la somma di € 7.500.000,00 circa, si è risolta in un introito di appena € 1.000.000,00.

La tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, che avrebbe dovuto garantire una entrata annua di € 9.500.000,00, ha dato luogo ad riscossione di circa € 6.000.000,00. Poiché la spesa per il servizio N.U. ammonta, invece ad € 9.000.000,00, il danno che si prefigura per gli utenti, sarà relevantissimo. Il principio di competenza finanziaria potenziata, sino ad oggi occultato ed inattuato, ci svelerà in tempi brevi, il danno provocato.

Infatti, nel 2014, la riscossione a residui avrebbe dovuto garantire una entrata di € 13.000.000,00 circa.

Sono stati introitati € 1.500.000,00.

Ecco quindi che la sopravvalutazione dell'accertamento ha comportato che, riscosso l'effettivo, in conto residui e definita la quota dell'entrata di dubbia esigibilità, destinata ad essere stralciata nel tempo, dopo però avere alimentato, anno per anno, una crescita, priva di copertura, delle spese, il sistema si bloccherà.

Nel corso dell'anno 2013, per esempio, si è avuto un aumento del prezzo da erogare mensilmente a Sangalli di circa € 15.000,00, sebbene la "proroga" fosse stata effettuata agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Il conto è presto fatto: € 180.000,00 in aumento per ciascuna annualità, cui aggiungere i servizi extra, fuori contratto.

Il 15 aprile 2015, con determinazione n. 1121, il Dirigente Giannotti ha annullato atti di accertamento per tasse sui rifiuti “in sede di esercizio del potere di autotutela”. Sono atti di accertamento approvati nel corso degli anni 2011-2014 per omessa o infedele denuncia ma, per i quali, a seguito delle contestazioni dei singoli utenti era stata riscontrata la non fondatezza.

Elimina dalla contabilità dell’Ente €. 3.468.371,00.

E’ una operazione destabilizzante per l’equilibrio dei bilanci dell’Ente e dei singoli esercizi finanziari. Sulla base dei quei dati era stata, altresì, data dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità.

Il Dirigente non da conto di tutto ciò, né comunica l’evento al Consiglio comunale.

Sconcerta, però, il fatto che nel determinare il FCDE, l’importo di €. 3.468.371,00, è stato considerato ancora come somma da riscuotere.

Infatti il prospetto “A” allegato alla deliberazione 195/2015 riporta, fedelmente, i dati del Rendiconto 2014.

Il Fondo calcolato per la categoria 2 del titolo I, dell’importo di €. 16.347.193,59, è, quindi, del tutto inattendibile e di gran lunga superiore. L’importo finale di €. 27.000.000,00 per il cui ripiano i cittadini dovranno provvedere al finanziamento per 30 anni di milioni di euro è un dato falso.

Il Dirigente non ha dato conto, peraltro, degli innumerevoli, ripetuti e ricorrenti atti di discarico che dall’anno 2013 in poi, ha sistematicamente adottato sia per TARSITARES-TARI che per ICI fabbricati, con la conseguente impossibilità di avere dati ragionevolmente attendibili.

Trattasi di importi che, complessivamente superano, per ciascun anno della gestione Ottaviani, qualche centinaio di migliaia di euro e l’incidenza sull’equilibrio dei relativi Bilanci e sul Patto di stabilità è evidente.

Alcuna motivazione sulle ragioni degli errori commessi e sugli accertamenti a suo tempo effettuati né se abbiano avuto origine dalle attività svolte dalla società ICA con cui Ottaviani ha instaurato un rapporto molto molto particolare.

Infatti tale società, incaricata della gestione di COSAP, pubblicità..... e delle attività di supporto per la tassa rifiuti per ICI, riscuote direttamente quanto pagato dai cittadini, salvo poi riversare al Comune un importo depurato (al netto) degli aggi fissati per ciascun tributo che trattiene nel suo conto violando l’art. 162 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che obbliga l’Ente ad iscrivere in bilancio e, quindi, a riscuotere, tutte le entrate al lordo delle spese di riscossione carico del medesimo Ente. Non si conoscono i tempi che intercorrono tra le riscossioni da parte di ICA ed il versamento degli importi delle casse del Comune. Non si conoscono i motivi per i quali la Società procede al discarico degli importi per errati accertamenti alla restituzione degli aggi percepiti.

Le somme che ICA indebitamente percepisce sono, tra l'altro, sanate dal Giannotti mediante determinazioni con le quali, senza alcuna istruttoria o verifica delle attività del Concessionario, prende atto delle risultanze comunicategli da quest'ultimo e, mediante emissioni di ordinativi di incasso e di mandati di pagamento virtuali, cui non corrisponde alcun movimento di danaro, far risultare nella contabilità del Comune somme mai riscosse e mai pagate.

Gli effetti sul piano di riequilibrio e la violazione del patto di stabilità

Il Comune di Frosinone è un ente che sta attuando il Piano di riequilibrio finanziario decennale ex art. 243 bis del TUEL, approvato dalla Corte dei Conti nel 2013.

Il Piano, per proseguire, deve essere, coordinato con le attività di avvio del nuovo sistema contabile. Ma, come imposto dalla Corte dei Conti - Sezioni Autonomie, nella deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2015, con cui essa detta le "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità" (pagg.18-19), la problematica, per tali Enti, degli effetti del processo di armonizzazione della contabilità, investe situazioni residuali.

Infatti l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione che dovesse emergere in questa fase, dovrebbe essere ricondotto, per una rilevante parte, all'operazione di cancellazione dei residui che non sottendono una obbligazione giuridicamente perfezionata (ex art. 183, c. 5, D. Lgs 267/2000). I relativi effetti teoricamente, sono già incorporati nelle previsioni del Piano pluriennale di riequilibrio, costituendo obbligo precipuo dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8, lett. e) Tuel. In secondo luogo, altro elemento potenzialmente costitutivo del disavanzo, è l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015.

Tale fattore dovrebbe rilevare solo nella misura eccedente quella, teoricamente, già iscritta al Fondo svalutazione crediti, che, dall'esercizio 2012, doveva essere iscritto in bilancio ex legge n. 135/2012.

Solo entro questi limiti il FCDE costituirebbe una posta contabile incidente sul percorso di riequilibrio.

Il FPV influenza, invece, essenzialmente, la rappresentazione contabile, nel tempo, della attività programmatica, per cui solo in funzione di tale esigenza dovrebbe essere ricompreso nel Piano in corso di attuazione. L'impatto potrebbe essere determinato anche dal manifestarsi di effetti non rilevabili all'epoca della presentazione del Piano.

In altri termini, le conseguenze sul maggior disavanzo devono essere riconducibili a profili meramente tecnici, non preventivamente valutabili in sede di prima elaborazione del Piano.

Tuttavia **il piano NON viene rispettato e l'amministrazione guidata dall'Avv. Ottaviani assume spese prive di copertura in ambiti che non sono assolutamente necessari specialmente**

se si tiene conto della crisi generalizzata e delle difficoltà a pagare anche le singole utenze da parte dei cittadini di Frosinone.

Eppure nella situazione attuale il Comune di Frosinone NON può svolgere spese per servizi che non sono previsti dalla legge per il dettato normativo dell'ultimo comma dell'art 188 1-quarter la cui importanza ci obbliga a ritrascrivere la norma: “Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.

Ecco allora che i festival, le rappresentazioni sacre e profane e le sfilate di letterine, con buona pace delle velleità del Sindaco, NON si possono far pagare con i danari delle casse comunali.

Anche i dirigenti violano le norme cogenti senza alcun controllo. Per puro esempio con determina 1375/2015 il dirigente settore LLPP Arch Acanfora ha affidato un incarico alla società BATIMAT di collaborazione con il servizio tecnico per la redazione del progetto preliminare da porre a base di gara per il completamento del Casaleno.

Si tratta di una spesa senza copertura finanziaria (... “riservarsi l'imputazione della spesa con successivo provvedimento...”) e senza aver verificato la presenza di professionalità all'interno dell'ente (Si ricorda che ad ottobre 2014 sono stati assunti, a tempo indeterminato, tre ingegneri).

Si tratta di un puro esempio, basterà ancora esaminare le determina 1402/2014 del 30.5.14 o 1406 della stessa data e tante altre legate tutte a spese che non attengono alle necessità e funzioni del comune.

Esse si muovono nel solco delle gravi irregolarità che si stanno perpetrando tutte asservite a favore di una affermazione personale che legghi le sorti felici della squadra locale alla figura del sindaco con un tornaconto di consenso politico; all'asservimento della parte pubblica agli interessi privati di noti imprenditori per un ritorno di incarichi professionali ai propri accoliti ed al fine di consentire ad imprenditori selezionati ed amici di accedere a danari per lavori che non sono affatto necessari rispetto alle priorità del momento.

Coscienza civica ma ancor più il timore per le sorti della mia posizione lavorativa di dirigente e di quella degli altri dipendenti dell'ente, che non debbono in nessun modo pagare le conseguenze del sistema dissennato che si è instaurato, mi hanno spinto a raccontare i fatti con l'evidente necessità di mantenere l'anonimato per salvarmi da ritorsioni.

Tutto ciò assunto in premessa e con riserva di ritornare in maniera più approfondita su singoli argomenti, in particolare sulla questione degli stadi di calcio che tanto materiale consentono di

sottoporre alle Vostre attenzioni, Vi chiediamo di intervenire ciascuno per le proprie singole competenze:

provvedendo ad avviare la procedura di scioglimento;

provvedendo a verificare la violazione del piano di riequilibrio;

applicare le sanzioni previste dalle norme più volte citate;

indagare sui reati propri e comuni commessi con la supervisione del Sindaco che in quanto Avvocato coordina e legittima le attività di tutti i figure che si muovono sullo scenario dei fatti narrati.

Un dirigente